

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
attestante i dati per la verifica del rispetto della soglia di aiuti "de minimis"
concedibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
(domanda per la concessione degli incentivi all'autoimprenditorialità cooperativa)

Il/la sottoscritto/a nome e cognome _____ nato/a a _____ il _____ codice fiscale _____
in qualità di legale rappresentante *(nel caso di società)*

della cooperativa _____, codice fiscale _____ (nel prosieguo denominata "impresa richiedente")

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti "de minimis" concedibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

sezione 1

1a. che all'impresa richiedente non sono stati concessi incentivi in forma di aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;

oppure (in alternativa)

1b. che all'impresa richiedente sono stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti:

Ente concedente	Norma di riferimento e forma tecnica dell'incentivo ⁽¹⁾	Data di concessione	Importo dell'aiuto concesso

1 esempio: prestito, garanzia, contributo a fondo perduto ecc.

sezione 2

2. che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'impresa richiedente:

2a. è parte di una "impresa unica";

oppure (in alternativa)

2b. non è parte di una "impresa unica"

sezione 3 (da compilare solo nel caso in cui sia stata barrata la precedente casella 2a.)

3a. che alle altre imprese facenti parte della "impresa unica" di cui è parte anche l'impresa richiedente non sono stati concessi incentivi in forma di aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;

oppure (in alternativa)

3b. che alle altre imprese facenti parte della "impresa unica" di cui è parte anche l'impresa richiedente sono stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti:

Denominazione impresa	C.F. impresa	Ente concedente	Norma di riferimento e forma tecnica dell'incentivo ⁽¹⁾	Data di concessione	Importo dell'aiuto concesso

1 esempio: prestito, garanzia, contributo a fondo perduto ecc.

e, (opzionale)

ai fini di una propria maggiore tutela, allega le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (Allegato 4bis) redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti la non concessione ovvero la concessione di contributi ricevuti dalle stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

sezione 4

4. di obbligarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni e dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della presente dichiarazione.

Firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda

**NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE
ATTESTANTE I DATI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA SOGLIA DI AIUTI "DE MINIMIS"
CONCEDIBILI**

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

I
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle suddette lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In base alla premessa per la quale, ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis", "le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria", il regolamento (UE) n. 1407/2013 stabilisce che ai predetti fini (?) debba tenersi conto degli aiuti concessi nell'ambito della Repubblica italiana nel triennio di riferimento non solo all'impresa richiedente, ma anche a tutte le imprese rientranti nella fattispecie dell'"impresa unica" ossia a tutte le imprese unite dai rapporti di collegamento, a monte o a valle, descritti nel sopraccitato articolo 2, paragrafo 2.

II
La dichiarazione deve riportare tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti (regolamento (CE) n. 1998/2006, regolamento (CE) n. 875/2007, regolamento (CE) n. 1535/2007, regolamento (UE) n. 1407/2013, regolamento (UE) n. 1408/2013, regolamento (UE) n. 360/2012 ecc.).

III
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese che siano state parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa risultante dalla fusione, ovvero l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione ovvero a ciascuna delle imprese acquisite.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese risultanti dalla scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.